

Reg. Pubblicazioni n. _____



COMUNE DI PORTOFERRAIO
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 60 DEL 30/07/2015

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)- MODIFICHE

L'anno duemilaquindici e questo giorno trenta del mese di Luglio alle ore 09:07 in Portoferraio, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in seconda convocazione in seduta straordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale, convocata dal Vice Presidente con avviso in data 23.07.2015 prot. N. 19492, con la presenza dei seguenti componenti:

FERRARI MARIO	P	FORNINO VINCENZO	P
MARINI ROBERTO	P	ROSSI LUCIANO	P
BERTUCCI ADALBERTO	A	FASOLA FABIO	P
BERTI LAURA	A	PELLEGRINI COSETTA	P
ANSELMI ADONELLA	P	MAZZEI ALESSANDRO	P
NURRA RICCARDO	P	GIUZIO ANTONELLA	P
TAMAGNI LEONARDO	P	ANDREOLI PAOLO	P
CHERICI PATRIZIA	P	DEL TORTO ALESSIA	P
BRANDI LUISA	A		

Totale presenti	14
Totale assenti	3

E' presente altresì l'assessore esterno Sig. Angelo Del Mastro.
Presiede la seduta il Vice Presidente del Consiglio Comunale Dr. Luciano Rossi.
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro CASTALDI che redige il presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Visti i commi da 639 a 705 dell'articolo 1 della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta

Visti il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dato atto che i regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

Dato atto che, attualmente, la data per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 è stata prorogata al 30.07.2015 con Decreto del Ministro dell'Interno del 13.05.2015;

Ritenuto, pertanto, necessario ed indifferibile adottare un regolamento TASI, entro la data di approvazione del bilancio di previsione 2015, che disciplini l'applicazione dell'imposta nel Comune di Portoferraio, esercitando la potestà regolamentare di cui all'art. 52 del

D.Lgs.446/97, così come previsto dall'art.1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n.147;

Visto l'art. 9 – bis del D.L. del 28/03/2014 n. 47 modificato dalla L. n. 80 del 23/05/2014 riguardante le agevolazioni previste per gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ovvero, a decorrere dal 01/01/2015, l'esenzione dall'Imu e la riduzione di due terzi della Tasi e della Tari per l'unica *"unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso"*;

Ritenuto opportuno di recepire la norma di cui all'art. 9 – bis del D.L. del 28/03/2014 n. 47 con modificazioni dalla L. n. 80 del 23/05/2014, modificando il Regolamento Tasi introducendo le modalità di presentazione delle istanze per la fruizione delle agevolazioni previste di cittadini iscritti all'Aire;

Visto l'allegata bozza di regolamento comunale TASI (Allegato 1) predisposta dall'Ufficio Entrate Tributarie che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che i servizi indivisibili che verranno coperti con il gettito TASI, ai sensi dell'art. 2 dell'allegato Regolamento, sono i seguenti:

- Pubblica sicurezza e vigilanza
- Tutele del patrimonio artistico e culturale
- Servizi cimiteriali
- Servizi di manutenzione stradale, verde pubblico e illuminazione pubblica
- Servizi socio-assistenziali
- Servizio di protezione civile
- Servizio di tutela degli edifici e delle aree comunali

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Considerato che la Commissione Consiliare Bilancio, Demanio e Patrimonio è stata convocata con nota prot. n. 19.522 in data 24.07.2015 ed ha espresso parere favorevole nella seduta del 29.07.2015;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Funzionario Responsabile TASI ed il parere contabile del Dirigente dell'Area 2, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti favorevoli 9, contrari 5 (Pellegrini, Mazzei, Giuzio, Andreoli, Del Torto),

astenuiti nessuno, espressi per alzata di mano dal Sindaco e dai 13 consiglieri presenti in aula e votanti;

DELIBERA

1. Di introdurre l'art. 2 – bis

“Art. 7 – bis – Agevolazioni

- 1. La richiesta di agevolazioni comportanti una riduzione del tributo dovuto, deve essere inoltrata all'Ufficio Tributi entro il 15 settembre di ogni anno e comunque entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento che dà diritto all'agevolazione, presentando dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed allegando la documentazione attestante la possibilità di fruizione dell'agevolazione;*
- 2. La richiesta si intende accolta se entro il 31 ottobre dell'anno di imposizione ovvero entro trenta giorni dalla richiesta, se inoltrata successivamente al 15 settembre, nell'ipotesi di cui al comma 1, non viene inviata apposita comunicazione di diniego.”*

2. di approvare il “Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TASI)” come da regolamento allegato alla presente delibera (**Allegato 1**), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di prendere atto che il predetto regolamento ha validità dal 1° gennaio 2015;

4. di trasmettere la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, con 9 voti favorevoli, 1 contrario e 4 astenuti (Pellegrini, Mazzei, Giuzio, Andreoli), il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL n.267 del 18.08.2000.



Comune di Portoferraio

Proposta per il Consiglio Comunale
Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Tributi e tariffe
Proposta N. 2015/6

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-
MODIFICHE

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267.

Regolarita Tecnica

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li 24/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PACINI RODOLFO

Regolarita Contabile

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li 28/07/2015

IL RAGIONIERE CAPO
DONATI LUCA

DELIBERAZIONE N° DEL

COMUNE DI PORTOFERRAIO
Provincia di Livorno

Verbale del 28/07/2015

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione "Approvazione del Regolamento per l' applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l' anno 2015"

Vista la proposta di deliberazione in oggetto con la quale viene approvato un nuovo Regolamento per l' applicazione del TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) per l' anno 2015;

Avuti i chiarimenti richiesti e visionata la relativa documentazione;


Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Funzionario responsabile TASI ed il parere contabile del Dirigente dell' Area 2, di cui all' art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267

Considerato che le modifiche proposte non sono contrarie a norme di legge o di regolamento
esprime

parere favorevole


San Miniato, 28/07/2015

Il revisore unico
Dott. Angelo Bachi



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno



REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
TASI

INDICE

Art. 1	Oggetto e scopo del Regolamento
Art. 2	Indicazione dei servizi indivisibili
Art. 3	Presupposto impositivo
Art. 4	Ambito di applicazione
Art. 5	Soggetti passivi
Art. 6	Base imponibile
Art. 7	Dichiarazione
Art. 7 – bis	Agevolazioni
Art. 8	Versamenti
Art. 9	Rimborsi
Art. 10	Funzionario Responsabile
Art. 11	Norma di rinvio

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Portoferraio, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.

Art. 2 – Indicazione dei servizi indivisibili

1. Il gettito della tasi è destinato alla copertura del costo dei seguenti servizi indivisibili:
 - Pubblica sicurezza e vigilanza
 - Tutela del patrimonio artistico e culturale
 - Illuminazione stradale pubblica
 - Servizi cimiteriali
 - Servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico
 - Servizi socio-assistenziali
 - Servizio di protezione civile
 - Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali
2. Il Consiglio Comunale, con delibera da adottare entro e non oltre il termine per l'approvazione del bilancio preventivo, determina annualmente in maniera analitica per ciascuno di detti servizi, i costi alla cui copertura il gettito Tasi è destinato.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'IMU, a qualsiasi uso adibiti.
2. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

Art. 4 – Ambito di applicazione

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 5 – Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore e il detentore o comunque l'occupante a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili.
2. Il possessore e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui, ai sensi dei commi 671 e 681 della L.147/2013, vi siano più soggetti possessori tenuti solidalmente al versamento della TASI, e solo uno od alcuni di essi siano utilizzatori diretti dell'unità immobiliare, l'importo complessivamente e solidalmente dovuto si determina applicando l'aliquota e l'eventuale riduzione o esenzione spettante al o ai soggetti contemporaneamente possessori ed utilizzatori.

Art. 6 – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni.
2. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia a quanto stabilito dal presente regolamento per l'IMU.
3. Per i fabbricati dichiarati di interesse storico ed artistico, di cui all'art. 10 del D. Lgs. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50%. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma precedente.

Art. 7 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono presentare apposita dichiarazione, sui modelli messi a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo: la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 7 – bis Agevolazioni

1. La richiesta di agevolazioni comportanti una riduzione del tributo dovuto, deve essere inoltrata all'Ufficio Tributi entro il 15 settembre di ogni anno e comunque entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento che dà diritto all'agevolazione, presentando dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed allegando la documentazione attestante la possibilità di fruizione dell'agevolazione;
2. La richiesta si intende accolta se entro il 31 ottobre dell'anno di imposizione ovvero entro trenta giorni dalla richiesta, se inoltrata successivamente al 15 settembre, nell'ipotesi di cui al comma 1, non viene inviata apposita comunicazione di diniego."

Art. 8 – Versamenti

1. Il versamento della TASI avviene in autoliquidazione da parte dei contribuenti.
2. Il versamento è dovuto per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui si protratto il possesso, la detenzione o l'occupazione: a tal fine il mese in cui il possesso, la detenzione o l'occupazione si sono protratte per almeno quindici giorni è computato per intero.
3. Il versamento è effettuato, per ogni anno di riferimento, in due rate con scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre.
4. Il versamento della prima rata, con scadenza 16 giugno, deve essere pari al tributo dovuto, calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, per il periodo di possesso del primo semestre.
5. La seconda rata, con scadenza 16 dicembre, deve essere pari al saldo dovuto per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
6. E' comunque consentito il pagamento del tributo dovuto per l'intero anno in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
7. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
8. Il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro

per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 9 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui, su procedimento contenzioso, è intervenuta decisione definitiva.
2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso.
3. Nel caso indicato al precedente comma 2, il solo tributo erroneamente versato viene corrisposto al Comune competente da parte del Comune di Livorno.

Art. 10 – Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1 comma 692 della l.n.147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della Tasi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 11 – Norma di rinvio

1. Per quanto riguarda la soglia minima per il versamento ed il rimborso del tributo, gli interessi ed i versamenti rateali, si rinvia alle norme stabilite anche dagli altri Regolamenti Comunali attualmente vigenti in materia di tributi comunali.